

Oggetto: Procedura per la segnalazione di condotte illecite

Nel 2012, con l'introduzione nel D.lgs. n. 165/2001, dell'art. 54-bis, ad opera della Legge n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato introdotto nell'ordinamento italiano un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte di illegalità, riconducibili a una qualificazione lata, non esclusivamente penalistica, di corruzione intesa come comprensiva dei comportamenti di *maladministration*, con il precipuo fine di riportare le procedure amministrative e i comportamenti dei dipendenti pubblici sui binari della legalità, in un'ottica di prevenzione della corruzione.

A distanza di cinque anni dall'introduzione nel nostro ordinamento di dette tutele, il legislatore, anche sollecitato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è intervenuto sulla materia, con la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, rafforzando ulteriormente le tutele in capo al dipendente che dovesse effettuare una segnalazione ed estendo queste tutele anche ai dipendenti del settore privato.

Lo strumento, della segnalazione, mutuato dall'esperienza dei Paesi anglosassoni e che l'ordinamento italiano ha fatto proprio per poter adempiere agli obblighi convenzionali liberamente assunti con altri Stati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, nasce come manifestazione di un auspicato contesto di collaborazione nei rapporti tra amministrazione e pubblici dipendenti, i quali - più di tutti e meglio degli organi preposti istituzionalmente al controllo - sono in grado di rilevare se ci siano comportamenti, nell'ente di appartenenza, che possono condurre a fatti di corruzione nel senso lato di cui sopra. Il *whistleblowing*, insomma, potrebbe concorrere a dare corpo a quella riforma nei rapporti fra P.A. e cittadino imboccata con la Legge n. 190/2012: il controllo diffuso sull'operato pubblico da parte del cittadino, anche nella veste di dipendente dell'amministrazione, che non deve andare nel senso di irrigidire i rapporti tra i colleghi, ma deve essere visto in una chiave collaborativa per salvaguardare il bene pubblico e l'immagine stessa dell'amministrazione.

Il *whistleblowing* consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza.

Scopo del documento allegato alla presente, è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla procedura attivata presso il nostro Comune è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

Si confida nell'esatto adempimento.